

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1967

Aumento del fondo di dotazione
dell'Istituto per la ricostruzione industriale

ONOREVOLI SENATORI. — Il Gruppo IRI, nel quadro delle direttive emanate dalle Autorità di Governo, ha configurato sul finire del 1966 un programma di investimenti dell'ammontare globale di oltre lire 3.100 miliardi; la realizzazione di un così impegnativo programma assume particolare rilievo per l'apporto che darà al processo di sviluppo del Mezzogiorno, nelle cui regioni saranno ubicati poco meno dei due terzi delle iniziative che saranno intraprese dal Gruppo nel settore manifatturiero ed oltre la metà degli investimenti globali localizzabili; un tale ammontare di investimenti raggiunge un livello sinora non mai conseguito.

D'altronde, il totale delle « immobilizzazioni tecniche lorde » del Gruppo IRI — tenuto conto degli investimenti già previsti, di quelli in corso di definizione nonché delle iniziative che, dati i tempi tecnici di studio, progettazione ed esecuzione, non sono an-

cora comprese nei programmi già presentati ma che saranno comunque realizzate nel prossimo sessennio — sarà, a fine 1972, dell'importo di lire 8.000 miliardi circa.

Si impone, pertanto, la necessità di porre l'IRI in condizione di affrontare e risolvere gli impegnativi problemi connessi al reperimento dei mezzi atti a finanziare l'attuazione del suesposto programma: occorre, cioè, provvedere ad un aumento del fondo di dotazione dell'IRI, già elevato con legge 19 settembre 1964, n. 789, da 370,4 a 495,4 miliardi di lire.

Il nuovo aumento, proporzionato all'importo globale degli impegni da assumere per l'attuazione del programma del Gruppo, è di 400 miliardi di lire da erogare per lire 40 miliardi nell'esercizio finanziario 1968, per lire 60.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1969, per lire 80.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1970, per lire 100.000.000 nell'eser-

cizio finanziario 1971, per lire 120.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1972.

In tal modo, sarà possibile riadeguare il rapporto tra « fondo di dotazione » dell'Istituto e le « immobilizzazioni tecniche lorde » del Gruppo IRI, rapporto che si è andato deteriorando dal 1963 in poi (1963: 11,5 per cento; 1966: 8,8 per cento) e che scenderebbe, ulteriormente, qualora il fondo stesso non fosse aumentato, a poco più del 6 per cento nel 1972.

Con l'aumento del fondo di dotazione dell'IRI a lire 894 miliardi, il rapporto di cui sopra risulterà dell'11,2 per cento e si ripri-

stinerà, così, quell'equilibrio che è indispensabile, anche in termini economici oltre che di garanzia patrimoniale, per poter ricorrere con successo al mercato finanziario nella misura necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni connessi alla realizzazione dei programmi del Gruppo IRI.

Il provvedimento così predisposto si inquadra nelle indicazioni del programma quinquennale di sviluppo economico. Infatti, il cap. XVIII del documento conferma la necessità di una più elevata incidenza dei mezzi propri tra le fonti di copertura del fabbisogno delle imprese pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale è aumentato di lire 400 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 40.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1968;

lire 60.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1969;

lire 80.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1970;

lire 100.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1971;

lire 120.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1972.

Art. 2.

Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972, mutui fino alla concorrenza del ricavo netto, ri-

spettivamente di miliardi 40, miliardi 60, miliardi 80, miliardi 100 e miliardi 120.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1968, maggiorati dagli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969.

Il servizio dei mutui relativi agli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio negli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972.